MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*" e la successiva direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante "*Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 24 aprile 2024, al n. 1193, con il quale è stato conferito, al dott. Vincenzo Caridi, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 2025, al n. 87, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela Gaetani l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025–2027*" e, in particolare, la Tabella 4;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 22 gennaio 2025, n. 1, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2025 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 marzo 2025, n. 29, con il quale sono stati individuati gli Uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito delle Direzioni Generali e dei Dipartimenti;

VISTA la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante "*Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso*", e, in

particolare, l'articolo 1, comma 3, laddove è previsto per i volontari che siano lavoratori autonomi il diritto a percepire una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, istituendo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, concernente "*Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico*" e, in particolare, l'articolo 3, laddove viene specificato che "*i volontari che siano lavoratori autonomi, al fine di percepire l'indennità prevista dal comma 3 dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne richiesta all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio*";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante *"Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* che istituisce una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro", e, in particolare, l'articolo 6, comma 6, laddove viene specificato che, a far data dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, "*cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato i compiti già assegnati alle predette direzioni dagli articoli 15 e 16 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, che disciplina l'organizzazione delle risorse umane e strumentali dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro";

VISTA la nota prot. n. 117829 del 31 maggio 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che, nel chiarire la posizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, specifica che le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, essendo presenti nello stato di previsione della spesa del Ministero, "*non possono essere che erogate dallo stesso Ministero e in nessun caso possono essere gestite da un terzo soggetto*";

PRESO ATTO della nota prot. n. 33920 del 24 settembre 2025 dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara con la quale sono stati trasmessi i dati necessari per il pagamento delle indennità ai lavoratori autonomi per le giornate in cui si sono astenuti dal lavoro per attività di soccorso alpino e speleologico;

CONSIDERATE, altresì, le certificazioni da parte degli Istituti bancari circa l'intestazione di ciascun codice IBAN al relativo titolare beneficiario dell'indennità, trasmesse dal competente Ispettorato territoriale del lavoro ed agli atti di questa Direzione Generale;

RITENUTO di dover procedere a liquidare quanto spettante in favore dei lavoratori di cui al sottostante elenco per un importo complessivo lordo di € 3.189,54

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

D E C R E T A

Articolo 1

Per quanto esposto nelle premesse, è impegnato, liquidato ed ammesso al pagamento l'importo complessivo di € 3.189,54 (euro tremilacentottantanove/54) in favore dei lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico delle Province di Chieti e Pescara, di cui al sottostante elenco, per le giornate in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162.

COGNOME NOME	IMPORTO LORDO	RITENUTA D'ACCONTO DEL 20%	IMPORTO NETTO
ANTONUCCI DIEGO	187,62 €	37,52 €	150,10 €
DI GIULIO VINCENZO	281,43 €	56,29 €	225,14 €
DI QUINZIO PAOLO	281,43 €	56,29 €	225,14 €
DI VINCENZO FABRIZIO	562,86 €	112,57 €	450,29 €
FRANCHI MASSIMO	562,86 €	112,57 €	450,29 €
MARTELLA ALESSANDRO	93,81 €	18,76 €	75,05 €
PRENCIPE FABIO	562,86 €	112,57 €	450,29 €
SANELLI CAMILLO	656,67 €	131,33 €	525,34 €
TOTALE	**3.189,54 €**	**637,90 €**	**2.551,64 €**

Articolo 2

La spesa di cui all'articolo 1 grava per il corrente esercizio finanziario sul capitolo 2170 – piano di gestione 1 – Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione 2 (Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro).

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE
Manuela Gaetani

Il dirigente
Anna Bellobuono

FG

Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".